



CONVENZIONE TRA LA REGIONE VENETO E LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI E DEI RICOVERI IN URGENZA/EMERGENZA PER I CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'ALTO GARDA E ZONE LIMITROFE E DELLE PRESTAZIONI IN AMBITO CARDIOLOGICO PER I PAZIENTI DELL'OSPEDALE DI MALCESINE, DA PARTE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA DI ROVERETO DELL'AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI DI TRENTO

TRA I SIGNORI:

- _____ domiciliato per la carica in Venezia, presso la sede della Regione Veneto, codice fiscale 80007580279, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità _____;

- _____ domiciliato per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma di Trento, codice fiscale _____, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di _____;

in conformità alla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del _____ ed alla deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. _____ del _____, deliberazioni che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;

CONSIDERATO CHE

l'art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. cita: "Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale";

l'art. 19 del Patto per salute per gli anni 2010-2012, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) con atto n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, dispone che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine anche di favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;

l'art. 9, comma 3, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto n. 82/CSR del 10 luglio 2014, conferma i contenuti del predetto articolo 19 del Patto per la salute 2010-2012;

l'art. 1 comma 576 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) conferma i contenuti del citato art. 19 del Patto per la Salute 2010-2012.

PREMESSO CHE

Si rende necessario attivare una convenzione per avviare una collaborazione tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per la regolamentazione dell'erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per i cittadini residenti nei comuni dell'Alto Garda e zone limitrofe e delle prestazioni in



a96ec363



ambito cardiologico per i pazienti dell'Ospedale di Malcesine, da parte della struttura ospedaliera di Rovereto dell'Azienda Provinciale Servizi Sanitari di Trento (di seguito APPS)

tra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la regolamentazione dell'erogazione dei trattamenti e dei ricoveri in urgenza/emergenza per i cittadini residenti nei comuni dell'Alto Garda e zone limitrofe e delle prestazioni in ambito cardiologico per i pazienti dell'Ospedale di Malcesine che saranno garantiti dall'Ospedale S. Maria del Carmine di Rovereto (TN) (di seguito Ospedale di Rovereto).

Articolo 2 – Referenti della convenzione

L'Azienda Ulss 9 e l'APSS nominano i propri referenti della presente convenzione. I due referenti garantiranno, collaborando tra di loro, il buon andamento di quanto previsto dalla convenzione, anche in collaborazione con le Direzioni Generali dell'Azienda Ulss 9 e della APSS di Trento, qualora si presentassero difficoltà o casi da dirimere.

Articolo 3 - Trasporto

L'Azienda Ulss 9 assicura il trasporto e l'accompagnamento dei pazienti all'Ospedale di Rovereto.

Articolo 4 – Privacy

L'Azienda Ulss 9 e l'APSS si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e consentono reciprocamente l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.

Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivanti.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in particolare il diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

La comunicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti cui le prestazioni oggetto della presente convenzione si riferiscono, si intende effettuata in considerazione del fatto che l'Ospedale di Rovereto provveda, nei confronti dei soggetti richiedenti le prestazioni sanitarie, a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003, nei limiti di quanto disposto da tali norme e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 24.06.2011 "Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" n. 2/2011.

In particolare l'Azienda Ulss 9 si impegna ad acquisire dai pazienti ad essa afferenti il consenso scritto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dalla citata autorizzazione generale del Garante n. 2/2011 del 24.06.2011, per il trattamento dei dati genetici indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute dell'interessato, nonché per la comunicazione degli stessi all'Ospedale di Rovereto per le medesime finalità.

Articolo 5 — Durata

La presente convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Articolo 6 — Foro esclusivo

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Trento.

Articolo 7 — Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del Codice Civile.



a96ec363



Articolo 8 — Disposizioni finali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo nei casi d'uso. L'imposta di bollo è assolta virtualmente dall'APSS.

Letto approvato sottoscritto

Per la Regione Veneto

Venezia, li

Per la Provincia Autonoma di Trento

Trento, li

“La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”



a96ec363

